



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 10 agosto 2012 n.129

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 26 della Legge 22 dicembre 1972 n.40;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.8 adottata nella seduta 30 luglio 2012;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

MODIFICHE ALL'ART.5 DEL DECRETO 27 OTTOBRE 2003 N. 135 (IMPOSTA SULLA IMPORTAZIONE DI BENI STRUMENTALI)

Articolo Unico

Dopo il comma 2 dell'articolo 5 del Decreto 27 ottobre 2003 n. 135, così come modificato dall'art. 100 della Legge 22 dicembre 2010 n. 194, è inserito il seguente comma 3:

“Gli aeromobili iscritti nei registri dell'Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima in base all'art.12 del Decreto Delegato 10 agosto 2007 n. 96 e successive modifiche sono esentati dall'assolvimento dell'imposta monofase per l'importazione, in presenza di tutte le seguenti condizioni:

- a) abbiano una massa massima certificata al decollo (MTOW) superiore a 5.700 Kg. Tale limitazione non si applica agli elicotteri;
- b) siano basati al di fuori del territorio nazionale ed al di fuori di Stati con i quali la Repubblica di San Marino ha accordi di basamento di aeromobili;
- c) l'operatore estero abbia stipulato un accordo con l'Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima per l'applicazione di uno specifico tariffario annuale per operazioni su aeromobili aventi le caratteristiche di cui ai precedenti punti.”.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 10 agosto 2012/1711 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Maurizio Rattini – Italo Righi

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Valeria Ciavatta